

REGIONE SICILIA




COMUNE DI MILAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

1° Settore Affari Generali e Politiche Sociali

7° Servizio Attività Produttive SUAP



PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO N° 309 DEL 12 GIUGNO 2018

OGGETTO: Provvedimento unico conclusivo con permesso di costruire, autorizzazione preventiva per multisala e autorizzazione per esercizio commerciale - Ampliamento grande struttura di vendita sita a Milazzo in via Firenze.
Ditta Corolla di Calcagno s.r.l., con sede legale in San Filippo del Mela.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

la ditta Corolla di Calcagno s.r.l., con sede legale a San Filippo del Mela (ME), c/da Masseria Corriolo snc, part. IVA 02155200831, in persona del legale rappresentante Sig. Calcagno Salvatore nato a Torregrotta (ME) il 04/04/1949, codice fiscale CLC SVT 49D04 L271V, ed ivi residente in via P.S. Mattarella n. 16 ha presentato in data 01/02/2018 domanda di autorizzazione unica registrata al prot. dell'Ente al n: 4962, per la realizzazione di un ampliamento della grande struttura di vendita sita a Milazzo in via Firenze, da mq. 11.743,00 a mq. 14.039,00;

con istanza del 08/02/2018, prot. 6307, la ditta sopra descritta ha richiesto l'annullamento e la sostituzione di alcuni documenti che erano stati allegati alla domanda del 01/02/2018 e, nello stesso tempo, ha effettuato spontaneamente una integrazione documentale, per cui il procedimento de quo è stato avviato da questo Ente in data 08/02/2018;

il progetto di cui alla domanda unica sopra descritta prevede l'ampliamento dell'esistente lotto 1 come segue:

- realizzazione al piano terra:
di n. 20 esercizi di vicinato del settore non alimentare, pari a mq. 1.800,00 ed una media struttura di vendita per mq. 410;
- al primo piano:
n. 1 esercizio di vicinato di mq. 86;
di una multisala cinematografica, composta da 7 sale cinematografiche, per una superficie complessiva di mq. 2.237, di cui mq. 1.825,00 per le sale cinematografiche e mq. 412 per i servizi annessi;
varie attività paracommerciali per mq. 363;
una galleria - food court di mq. 1.872;

con nota prot. n. 10699 del 28/02/2018 questo SUAP ha trasmesso telematicamente, giusto identificativo messaggio di consegna: oppec286.20180228113228.16441.04.1.67@pec.aruba.it del 28/02/2018,

all'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo - Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo - Commissione Tecnica di Valutazione, la domanda di autorizzazione presentata dalla ditta Corolla di Calcagno s.r.l., ai fini dell'acquisizione del parere preventivo di conformità al piano triennale per l'apertura di sale cinematografiche;

in data 07/06/2018 prot. 32378 è stata rilasciata dal responsabile del Suap e responsabile del procedimento la relazione istruttoria integrativa/conclusiva con parere favorevole finale all'accoglimento dell'istanza unica di ampliamento del centro commerciale integrato sito a Milazzo, Via Firenze presentata ai componenti della Conferenza di servizi del 07/06/2018;

in data 7 giugno 2018 si è tenuta la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 9 della L.R. 28/99, convocata con nota prot. n. 29605 del 24/05/2018 del 14/01/2010, che ha approvato "all'unanimità di voti l'accoglimento dell'istanza di ampliamento della grande struttura di vendita denominata "Parco Commerciale Corolla" di cui all'istanza prot. n. 4962 del 01/02/2018 e n. 6307 del 08/02/2018";

VISTA l'autorizzazione n. 1920 rilasciata in data 13/01/2006 alla ditta Corolla di Calcagno s.r.l., con sede legale a San Filippo del Mela (ME) c/da Masseria Corriolo snc, part. IVA 02155200831, in persona del legale rappresentante Sig. Calcagno Salvatore nato a Torregrotta (ME) il 04/04/1949 ed ivi residente in via P.S. Mattarella n. 16, per l'esercizio del commercio al dettaglio grande struttura di vendita nei locali siti a Milazzo in via Firenze s.n.c.. Tale autorizzazione è stata emessa per "centro commerciale integrato", ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R.S. 11/07/2000, tenuto conto che l'iniziativa era costituita da n. 2 strutture.

VISTO il verbale della conferenza di servizi conclusiva del 7 giugno 2018;

VISTO il permesso a costruire n. 25/2018 del 08/06/2018, composto da n. 6 pagine e n. 6 facciate, rilasciato dal dirigente del 4° Settore "Ambiente e Territorio" 2° Servizio - Politica del Territorio del Comune di Milazzo, alla società Corolla di Calcagno s.r.l., partita IVA 02155200831, per l'ampliamento della grande struttura di vendita sita a Milazzo, via Firenze del Comune di Milazzo, che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. Tale permesso di costruire in quanto compreso nel provvedimento unico non ha valenza autonoma ma esplica i suoi effetti solo ed esclusivamente all'interno del presente provvedimento unico;

VISTI i pareri favorevoli con prescrizioni resi dai vari Enti interessati al procedimento descritti nel permesso di costruire n. 25/2018 del 08/06/2018;

VISTI la L.R. n. 17 del 20 luglio 2011 ed il D.A. del 18/09/2012 aventi per oggetto "Disciplina in materia di autorizzazioni all'insediamento dell'esercizio cinematografico";

VISTA la nota prot. n. 1519 del 21/02/2018 con la quale il dirigente del 4° Settore - Ambiente e Territorio - 2° Servizio "Politica del Territorio" comunica che la distanza stradale tra il Cinema sito in via Giacomo Medici ed il Parco Corolla sito in via Firenze del Comune di Milazzo, non è inferiore a 4 Km;

RITENUTO E CONSIDERATO favorevole il parere della commissione tecnica regionale di valutazione per il cinema a seguito di silenzio assenso, essendo decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta del 28/02/2018 prot. 10699 (art. 10, comma 4, D.A. 18/09/2012 Assessorato Regionale per il Turismo, Sport e Spettacolo);

VISTI:

- la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;
- il D.P.R.S. 11 luglio 2000;
- il D.P.R.S. 12 luglio 2000;
- il D.P.R. 160/2000;
- il D.Lgs. 267/2000;

- il D.Lgs. 165/2001;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'organizzazione ed il funzionamento dello sportello unico delle attività produttive;

VISTI gli atti esistenti in ufficio;

Tutto ciò premesso e considerato,

ADOTTA

il presente provvedimento conclusivo che costituisce ad ogni effetto di legge titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto e, pertanto,

AUTORIZZA

fatti salvi i diritti di terzi, la ditta Corolla di Calcagno s.r.l., con sede legale a San Filippo del Mela (ME) c/da Masseria Corriolo snc, part. IVA 02155200831, in persona del legale rappresentante Sig. Calcagno Salvatore nato a Torregrotta (ME) il 04/04/1949, codice fiscale CLC SVT 49D04 L271V ed ivi residente in via P.S. Mattarella n. 16, la realizzazione dell'ampliamento della grande struttura di vendita (centro commerciale integrato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R.S. 11/07/2000) sita a Milazzo, via Firenze, e l'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa per grande struttura di vendita nel rispetto di quanto contenuto nella presente autorizzazione e nel suo allegato "permesso di costruire n. 25/2018 dell'8 giugno 2018", nel modo che segue:

- realizzazione al piano terra:
di n. 20 esercizi di vicinato del settore non alimentare, pari a mq. 1.800,00 ed una media struttura di vendita per mq. 410;
- al primo piano:
n. 1 esercizio di vicinato di mq. 86;
di una multisala cinematografica, composta da 7 sale cinematografiche, per una superficie complessiva di mq. 2.237, di cui mq. 1.825,00 per le sale cinematografiche e mq. 412 per i servizi annessi;
varie attività paracommerciali per mq. 363;
una galleria - food court di mq. 1.872;

La presente autorizzazione viene rilasciata alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- tutti i lavori necessari per la realizzazione delle opere di ampliamento della grande struttura di vendita sita in Milazzo, via Firenze dovranno essere eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni riportate nel permesso di costruire n. 25/2018 del 08/06/2018 che allegato al presente provvedimento ne forma e costituisce parte integrante e sostanziale;
- l'attività delle strutture di vendita, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 28/12/1999, n. 28 e s.m.i. dovrà essere iniziata entro tre anni decorrenti dalla data della deliberazione conclusiva della conferenza di servizi (7 giugno 2018);
- le strutture oggetto del presente provvedimento, non potranno essere poste in esercizio, a qualunque titolo, se prive del documento di agibilità;
- l'apertura del multisala è subordinata alla licenza prevista dall'art. 80 del TULPS ed alle altre norme ed autorizzazioni vigenti in materia;
- costituiscono causa di decadenza dall'autorizzazione per multisala ai sensi dell'art. 12 dell'allegato al D.A. 18/09/2012:
 - a) il mancato avvio dell'attività cinematografica autorizzata entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione unica;
 - b) l'inattività dell'esercizio cinematografico autorizzato per un periodo superiore a un anno.

La presente autorizzazione decade automaticamente qualora venisse meno anche uno solo dei requisiti che hanno consentito il rilascio della stessa o venissero meno i requisiti e le prescrizioni di legge necessari per l'espletamento dell'attività autorizzata.

La presente autorizzazione è composta da quattro fogli e quattro facciate.

Il presente provvedimento non assorbe e non comprende eventuali altre indispensabili autorizzazioni, nulla osta, concessioni, licenze, pareri, intese e atti di assenso comunque denominati e quant'altro previsto dalla normativa vigente per l'espletamento della sopra descritta attività. Lo stesso, quindi, non abilita all'attività per il quale viene rilasciato ed è privo di ogni giuridico effetto in assenza di alcuno degli atti sopra citati nel caso in cui la legge che disciplina la materia ne preveda il possesso.

Avverso il presente atto, l'interessato può proporre, nei modi e termini di legge, ricorso entro giorni 60 (sessanta) dalla data del suo rilascio presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione di Catania, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro giorni 120 (centoventi) dalla data del suo rilascio nei modi e termini di legge.

Il Responsabile SUAP
Dott. Alfio Insolera



Il Dirigente
Dott. Michele Bucolo

Allegato:

permesso di costruire n. 25/2018 del 08/06/2018 rilasciato dal Dirigente del 4° Settore del Comune di Milazzo.



CITTA' di MILAZZO



(Provincia di Messina)

4° Settore "Ambiente e Territorio"

2° Servizio - Politica del Territorio



PERMESSO DI COSTRUIRE N. 25 / 2018

IL DIRIGENTE

VISTO che con nota prot. n. 20 del 14.02.2018 il SUAP ha trasmesso la documentazione presentata dalla Ditta COROLLA di Calcagno s.r.l., con sede in San Filippo del Mela c/da Masseria - Corriolo con la quale è stata richiesta l'attivazione del procedimento unico per l'approvazione del progetto di ampliamento della grande struttura di vendita sita in Milazzo Via Firenze;

VISTO che in ordine al progetto costituito da otto elaborati oltre relazione tecnica redatti dall' Arch. Carmelo SOTTILE:

- il 5° Settore "Lavori Pubblici e Patrimonio" con nota prot. n. 9716 del 22.02.2018, per quanto di specifica competenza rappresenta che dall'esame del fascicolo non si rilevano modifiche alle strade comunali adiacenti la struttura, né all'impianto di pubblica illuminazione;
- il 3° Servizio "Tutela dell'Ambiente e Servizio Idrico Integrato" con nota prot. 1628 del 26.02.2018 esaminati gli elaborati grafici progettuali ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole per l'utilizzazione pubblica dei sottoservizi relativi al Servizio Idrico Integrato, come da convenzione stipulata in data 27.11.2006 tra l'ANAS, il Comune di San Filippo del Mela, il Comune di Milazzo e la ditta Corolla di Calcagno s.r.l. e successiva in data 09.05.2008;
- il 3° Settore "Corpo di Polizia Locale" con nota prot. n. 9932 del 28.02.2018 ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole all'ampliamento della struttura nonché alla modifica delle aree destinate alla sosta così come da Delibera di C.C. n. 55 del 21.05.2001 e da come rappresentato nella tavola n. 4 alla richiesta;
- l'Ufficio Comunale di Statistica, con nota prot. 6/18 del 28.02.2018, ha espresso parere favorevole all'ampliamento della Grande Struttura di vendita sita in Milazzo via Firenze;
- il 2° Servizio - Politica del Territorio - con nota prot. 1768 del 28.02.2018, per quanto di specifica competenza, ha comunicato che nel progetto trasmesso sono state rispettati gli standard urbanistici relativi al parcheggio, verde pubblico e parcheggi pertinenziali, evidenziando, in ogni caso che l'IRSAP dovrà trasmettere tutti gli atti autorizzativi relativi alla possibilità di unificare più comparti, nel caso di specie zone D5 e D3, ricadenti peraltro in due comuni diversi e cumulare i parametri urbanistici previsti nelle due distinte zone e chiarire se per l'intervento proposto sia necessaria l'attivazione di procedura di variante al P.R.G. Consortile;

VISTA la Determinazione dell'IRSAP n. 7 del 16.03.2018, con allegata relazione istruttoria prot. 4096/2018 del 12.02.2018, con la quale si esprime nulla osta al progetto trasmesso dalla Società COROLLA di Calcagno s.r.l., in quanto compatibile con la zonizzazione A.S.I. alle seguenti condizioni:

- conseguire, prima dell'inizio dei lavori, la necessaria autorizzazione edilizia da parte del Comune di Milazzo, il nulla osta per le opere strutturali da parte dell'Ufficio del Genio Civile, ove dovuto, ed autorizzazione paesaggistica, ove dovuta, rilasciata dall'area Soprintendenza BB.CC. di Messina, autorizzazione rilasciata dai Vigili del Fuoco ove dovuta e qualsiasi altra autorizzazione in riferimento alla normativa vigente sia Regionale che Statale;
- rispettare la normativa di cui al D.M. 17.04.2008 del Ministero dello Sviluppo Economico punto 1.5 qualora vi siano interferenze con la rete dei metanodotti;
- comunicare l'inizio e la fine dei lavori delle opere di cui all'oggetto trasmettendo i relativi visti e pareri preliminari all'inizio dei lavori.



VISTO che il 2° Servizio – Politica del Territorio – di questo Settore con nota prot. 15916 del 23.03.2018, a seguito della Determinazione dell'IRSAP n. 7 del 16.03.2018, ha espresso parere favorevole;

VISTO che il Dipartimento di Prevenzione – Distretto di Milazzo - con nota prot. 346 del 28.03.2018, qui trasmessa dal SUAP con nota prot. 24559 del 02.05.2018, ha espresso parere favorevole, ai soli fini igienico-sanitario, a condizione che:

- durante i lavori di realizzazione delle opere siano garantite tutte le misure necessarie all'abbattimento delle eventuali fonti di inquinamento derivanti che possano arrecare disagio alla popolazione o danno all'ambiente circostante;
- i servizi igienici siano muniti di finestre con luce netta non inferiore a 0,80 mq. o in alternativa dovranno essere muniti di apparecchiature di ventilazione forzata che assicurino il ricambio di almeno 5 volumi l'ora;
- i vani dell'attività commerciale del settore alimentare, in particolare quello di cottura e preparazione, dovranno disporre delle caratteristiche strutturali e funzionali previste dal regolamento locale d'Igiene e dal regolamento C.E. 852/04 ovvero dovranno disporre di pareti lavabili e di facile pulizia, preferibilmente rivestite da mattonelle smaltate a tutt'altezza e avere i requisiti dal D.Lgs n. 81/2008 allegato IV paragrafo 1.9, 1.10, 1.12 e 1.13;
- per tutti gli spazi al chiuso dovrà essere previsto un adeguato ricambio d'aria onde consentire idonee condizioni igieniche e di comfort per gli utenti. Per i sistemi di ventilazione artificiale o mista dovranno essere previsti idonei accorgimenti per evitare che l'aria immessa possa causare fastidi agli utenti o interferenze con l'attività;

VISTO che il Genio Civile di Messina con note prot. 82503 del 10.04.2018 e prot. n. 89654 del 18.04.2018, qui trasmesse dal SUAP con nota prot. 24559 del 02.05.2018, ha autorizzato l'intervento ai sensi della Legge 02/02/1974 n. 64, artt. 17 e 18 (D.P.R. 06/06/2001 n. 380 artt. 93 e 94) – L. 1086/71 art. 4 (D.P.R. 06/06/2001 n. 380 art. 65) alle seguenti condizioni:

- rendere salvi i diritti dei terzi;
- osservare le leggi in oggetto indicate, i relativi DD.MM. che disciplinano le costruzioni in zone sismiche;
- osservare le norme di cui alla legge 5.11.1971 n. 1086 e DD.MM. che disciplinano le opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica;
- comunicare tempestivamente i nominativi e la residenza del Costruttore, del Direttore dei Lavori e del Collaudatore se sostituiti;

VISTO che il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina con note prot. n. 4913 del 03.04.2018 e prot. n. 5875 del 19.04.2018, qui trasmesse dal SUAP con nota prot. 24559 del 02.05.2018, ha comunicato, per quanto di competenza, che il progetto è conforme alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi, con le seguenti ulteriori prescrizioni:

- prima di presentare la SCIA, preventivamente devono essere prodotti a questo Comando, nelle forme di cui al D.P.R. 151/2011, i progetti esecutivi degli impianti: elettrici, rilevazione fumo, illuminazione d'urgenza, sprinkler, idranti, rilevazione fumo e allarme automatico e manuale;
- per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla documentazione tecnica dovranno essere osservate le regole tecniche di prevenzione incendi ed i criteri di sicurezza antincendi in vigore, tra l'altro: D.M. 1.02.1986, D.M. 19.08.1996, D.M. 27.07.2010, nonché le norme di buona tecnica;
- a lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4 DPR 151/11, dovrà essere depositata segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata dalla documentazione tecnica prevista al comma 7 dell'art. 2 del suddetto DPR finalizzata alla visita tecnica di controllo per il rilascio del certificato di Prevenzione Incendi (Cat. C);

VISTO che il Comune di San Filippo del Mela con nota prot. n. 7605 del 16.05.2018, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 27978 del 16.05.2018 ha comunicato che *“nulla osta al progetto della Ditta Corolla di Calcagno s.r.l., con la presente si prende atto di quanto proposto dalla stessa e si rappresenta che, in ogni caso, ai fini della realizzazione dell'area a parcheggio ricadente sul territorio di questo Comune, risulta necessario che la ditta proponente proceda con separata istanza ai fini del rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio. In merito a tale area a parcheggio, la ditta*

dovrà inoltre avere cura che la disposizione dei posti auto prevista, non interferisca con le possibilità di accesso e regresso alla zona, specificatamente con riferimento ad altro progetto, in corso di esame da parte di questo Ente, previsto su terreno adiacente l'area di previsione della stessa";

VISTO che seguito della nota prot. 27085 del 15.05.2018 dell'Assessorato delle Attività Produttive con la quale chiedeva di adeguare il progetto di ampliamento della struttura a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25 della L.R. 8 maggio 2018 n. 8, il S.U.A.P. con nota prot. 28297 del 17.05.2018 ha trasmesso l'integrazione della ditta Corolla di Calcagno s.r.l. richiedendo parere definitivo anche alla luce della documentazione trasmessa;

VISTO che con nota di questo Settore prot. n. 28524 del 18.05.2018 è stato confermato il parere favorevole reso con nota prot. 15916 del 23.03.2018;

VISTO che il Comune di San Filippo del Mela con nota prot. 8746 del 04.06.2018, a seguito di presentazione da parte della ditta Corolla di Calcagno s.r.l. di richiesta di permesso di costruire per la realizzazione del parcheggio e delle relative opere connesse sull'area ricadente nel proprio territorio, ha espresso parere favorevole;

VISTO che il Tecnico Responsabile con rapporto istruttorio del 05.06.2018, ha espresso parere favorevole;

VISTA la relazione istruttoria integrativa conclusiva datata 7 giugno 2018 con la quale il Responsabile SUAP "esprime parere favorevole finale ai fini dell'accoglimento dell'istanza unica di ampliamento del centro commerciale integrato sito a Milazzo in via Firenze, presentata dalla ditta Corolla di Calcagno srl e rinvia alla Conferenza di servizi di cui all'art. 9, comma 3, della L.R. 22.12.1999 n. 28 per la relativa deliberazione di competenza, alle condizioni e prescrizioni indicate nei singoli pareri";

VISTO che con verbale di Conferenza di Servizi del 7 giugno 2018 è stata approvata all'unanimità di voti l'accoglimento dell'istanza di ampliamento della grande struttura di vendita denominata "Parco Commerciale Corolla" di cui all'istanza prot. 4962 dell'1.02.2018 e n. 6307 dell'8.02.2018;

VISTA la proposta motivata di provvedimento per il rilascio del permesso di costruire, redatta dal responsabile del procedimento in data 08.06.2018;

VISTO il P.R.G. A.S.I. adottato dal Consiglio Generale del Consorzio A.S.I. con deliberazione n. 4 del 28.10.1996 trasmesso a questo Settore l'8.09.1998, riadottato con deliberazione dal Commissario Straordinario n. 1 del 12.03.1999, pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 07/05/1999 al 26/05/1999, approvato con prescrizioni dall'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia con D.A. n. 557DRU del 26/07/2002 e con successivo Decreto n. 910 del 31.10.2002 dove sono state approvate le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano in conformità ai decreti stessi;

VISTO il DPR 06/06/2001 n. 380;

VISTA la Legge Regionale n. 16 del 10/08/2016 che ha recepito in Sicilia il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 6 giugno 2001, n. 380;

VISTA la legge n. 142 dell'8 Giugno 1990 recepita con modifiche dalla L.R. 48 dell'11 Dicembre 1991;

VISTA la L.R. 07.09.1998 n. 23

VISTA la normativa vigente in materia;

R I L A S C I A

Alla Società **COROLLA di Calcagno s.r.l.** con sede in San Filippo del Mela, c/da Masseria Corriolo, iscritta al Registro delle Imprese di Messina in data 8 novembre 1999, con numero di iscrizione e

partita IVA 02155200831 e al R.E.A. al numero ME 173684, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, il Permesso di costruire per l'ampliamento della grande struttura di vendita sita in Milazzo, Via Firenze, su arca ricadente nel Comune di Milazzo identificata in catasto alle particelle nn. 1021,1296, 5, 1193, 1223, 1222, 1398, 1399, 1363 e 1408 del foglio di mappa n. 22 con le condizioni e prescrizioni espresse: dall'IRSAP con determinazione n. 7 del 16 marzo 2018, dall'ASP Messina - Dipartimento di Prevenzione - Distretto di Milazzo - in data 28.03.2018 con nota n. 346, dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina con nota prot. 4913 del 03.04.2018 e prot. n. 5875 del 19.04.2018 e dal Genio Civile di Messina con note prot. 82503 del 10.04.2018 e prot. n. 89654 del 18.04.2018,

Ai fini della realizzazione di parte dell'intervento nonché ai fini dell'allocazione dell'area a parcheggio sono state delocalizzate, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 16/2016, le particelle ricadenti nel Comune di San Filippo del Mela identificate in catasto con le particelle nn. 359, 360, 463, 1437, 1438, 1441, 1445, 1446, 1448, 1449 e 1452 del foglio di mappa n. 2 per le quali il Comune di San Filippo del Mela ha espresso nullaosta con le note prot. n. 7605 del 16.05.2018 e prot. n. 8746 del 04.06.2018

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità al progetto costituito da otto tavole oltre relazione tecnica, che si allegano in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il permesso stesso e' soggetto alle prescrizioni, obblighi, termini e condizioni che seguono, ai quali la ditta titolare e' tenuta ad uniformarsi.

ART. 1 - AREA DI PARCHEGGIO

Ai sensi dell'art. 41/sexies dell L. 17.8.1942 n.1150, nel testo sostituito dall'art.2 comma II della legge 24.3.1989 n. 122, e dell'art. 40 della L.R. 31.3.1972 n.19, nel testo sostituito dall'art. 31 della L.R. 26.5.1973 n. 21, è vincolata a parcheggio l'area di mq. 37.935,97, come meglio indicata nel grafico progettuale allegato al presente permesso.

A tal fine la ditta, dovrà perfezionare detto vincolo mediante apposita dichiarazione da trasciversi nei registri immobiliari e da consegnare a questo Comune, contemporaneamente all'inizio dei lavori.

ART. 2- DESTINAZIONE D'USO

Le opere in ampliamento presentano un volume complessivo di mc. 21.733,60, e la destinazione d'uso è di attività commerciale.

ART.3 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA DITTA

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni di leggi e di regolamenti in vigore. I lavori stessi devono essere eseguiti così come previsti e per la destinazione d'uso indicata nel progetto approvato.

Il presente permesso deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro, a disposizione degli Organi di controllo sino ad avvenuta ultimazione dell'opera.

Nel cantiere deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- il nome e cognome della ditta titolare del permesso;
- il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- la data ed il numero del presente permesso di costruire;
- la ditta o le ditte esecutrici dei lavori;
- la destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;
- la ditta o le ditte esecutrici dell'impianto o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome e cognome del progettista dell'impianto o degli impianti.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o d'uso dell'immobile o di sue parti la ditta titolare del permesso di costruire deve presentare, ove occorra, il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei VV. F F. e tutti gli altri atti e documenti previsti da vigenti norme legislative e regolamentari.

La ditta stessa è tenuta all'osservanza del D.lgs.vo n. 152 del 3 aprile 2006 "*norme in materia ambientale*"; 09.01.1991 n. 10 recante norme in materia di contenimento del consumo energetico negli edifici e relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 26.08.1993 n. 412; 13.7.1966 n. 615 e successive modifiche e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico; 31.3.1968 n. 186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni; 9 Gennaio 1989 n. 13 per il superamento e

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e relativo decreto contenente le prescrizioni tecniche (D.M. LL.PP. 14.6.1989 n. 236); 5 Marzo 1990 n. 46 per la sicurezza degli impianti e relativo regolamento di attuazione (DPR n. 477/1991).

Prima dell'avvio del cantiere, nel caso in cui lo stesso comporti l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, è necessario che la ditta avanzi preventivamente al *Comune 7° Servizio Tutela dell'Ambiente e Servizio Idrico Integrato* - apposita istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione prevista dal quarto comma dell'art. 1 del D.P.C.M. 01.03.1991 relativa ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

La ditta titolare del permesso è tenuta alla piena e completa osservanza del D. Lgs.vo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. 3/08/2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". In particolare, prima dell'inizio dei lavori, deve trasmettere a questo Comune il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alla lettera c) dell'art. 90, comma 9, del citato decreto legislativo e, s.m.i..

Infine è tenuta alla piena e completa osservanza delle L. 5.11.1971 n. 1086 relativa alle norme tecniche per la disciplina delle opere in c.a., della legge 02.02.1974 n.64, riguardante le costruzioni in zone sismiche, provvedendo a tutti gli adempimenti da esse previste.

In particolare e' tenuta prima dell'avvio delle opere strutturali, a presentare a questo Comune, copia del progetto urbanistico allegato al provvedimento di cui all'art. 18 della L. 64/1974 per la verifica di rispondenza.

ART. 4 – TERMINI DI INIZIO E FINE LAVORI

Il presente permesso costituisce allegato al provvedimento unico che il SUAP dovrà porre in essere conformemente all'esito della Conferenza dei Servizi del 7 giugno 2018. Nello stesso provvedimento dovranno essere regolamentati i termini di inizio e fine lavori.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare del permesso con lettera raccomandata A.R. nella quale è obbligatorio indicare anche gli estremi identificativi del Direttore dei Lavori e l'Impresa assuntrice degli stessi, che devono sottoscrivere per accettazione, unitamente alla documentazione di cui alla lettera c) dell'art. 90, comma 9, del citato decreto legislativo e, s.m.i.

E' fatto, altresì, carico, nel corso dei lavori, di produrre documentazione attestante l'avvenuto regolare smaltimento delle frazioni di rifiuto prodotto durante l'esecuzione dei lavori.

Parimenti deve essere denunciata la data di ultimazione dell'opera o la sua eventuale sospensione.

Entro 15 giorni dall'inizio dei lavori la ditta dovrà far pervenire una dichiarazione del D.L. contenente la elencazione delle opere già eseguite, con allegata documentazione fotografica, anch'essa sottoscritta e datata dal direttore dei lavori.

Per ultimazione dei lavori si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto confermato con la presentazione della segnalazione certificata di agibilità.

ART. 5 - CARATTERISTICHE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il presente permesso di costruire non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile realizzando. Essa, inoltre, non assorbe tutte quelle altre autorizzazioni nulla-osta, etc., che le leggi ed i regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione di opere e dei servizi ad esse inerenti. Autorizzazioni delle quali la ditta titolare del permesso dovrà tempestivamente munirsi.

Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazioni dei diritti dei terzi

ART. 6- CONDIZIONI GENERALI

La ditta titolare del permesso è tenuta alla osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia, di igiene e di polizia locale, che, anche se qui non espressamente riportate, si intendono richiamate e vincolati. In particolare:

- le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche devono rimanere sgombrati e devono essere osservate le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose, nonché ad eliminare incomodi che i terzi possono risentire dalla esecuzione;
- il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assiti lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici;
- l'eventuale contrazione di spazi pubblici, deve essere autorizzata dal Comune. Le aree così occupate devono essere restituite a lavoro ultimato o anche prima a semplice comunicazione del Comune nel primitivo stato. I lavori di rimessa in pristino sono soggetti a controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- qualora durante il corso dei lavori venissero incontrati manufatti per servizi pubblici deve essere usata ogni cautela per non danneggiarli e deve essere dato immediato avviso agli Enti preposti, per i provvedimenti del caso;
- gli assiti di cui alla lettera b) e gli altri ripari devono essere dipinti a strisce bianche e nere inclinate a 45 gradi per tutta la loro altezza. Gli stessi devono essere muniti di luce rossa di segnalazione da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole. Le luci devono essere collocate in modo da segnalare il recinto o il riparo su cui sono collocate.

ART. 7 - OBBLIGHI

La ditta titolare del permesso, il direttore dei lavori ed il titolare dell'impresa, sono responsabili, nei limiti delle leggi vigenti e ciascuno per la parte di sua competenza, all'osservanza delle norme generali e di regolamenti e delle modalità esecutive specificate nel presente permesso di costruire.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere i contratti di appalto e di prestazione di opera, regolarmente registrati.

Milazzo 8 GIU 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Rosario LO PRESTI



IL DIRIGENTE

Ing. Tommaso LA MALFA

